

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

STORIA DEL DOCUMENTO

N° REVISIONE	NOTE E MODIFICHE	DATA DI APPROVAZIONE DEL C.d.A.
00	PRIMA EMISSIONE	17/06/2021

INDICE

STORIA DEL DOCUMENTO	1
PARTE GENERALE	7
CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001	8
CAPITOLO 2 - LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	12
CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI FREE LUCE & GAS	13
CAPITOLO 4 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	17
CAPITOLO 5 - L' ORGANISMO DI VIGILANZA	18
CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO	33
PARTI SPECIALI	37
PARTE SPECIALE – A –	38
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	38
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	38
CAPITOLO A.1	39
CAPITOLO A.2	48
CAPITOLO A.3	53
CAPITOLO A.4	54
CAPITOLO A.5	58
CAPITOLO A.6	65
CAPITOLO A.7	66
PARTE SPECIALE – B –	68
REATI SOCIETARI	68
CAPITOLO B.1	69
CAPITOLO B.2	76
CAPITOLO B.3	78
CAPITOLO B.4	80
CAPITOLO B.5	82
CAPITOLO B.6	83
PARTE SPECIALE – C –	84
REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	84
CAPITOLO C.1	85
CAPITOLO C.2	87
CAPITOLO C.3	88
CAPITOLO C.4	90

CAPITOLO C.5	96
CAPITOLO C.6	97
PARTE SPECIALE – D –	98
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO	98
CAPITOLO D.1	99
CAPITOLO D.2	104
CAPITOLO D.3	105
CAPITOLO D.4	106
CAPITOLO D.5	109
PARTE SPECIALE – E –	111
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	111
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	111
CAPITOLO E.1	114
LE FATTISPECIE DI REATO	114
CAPITOLO E.2	117
CAPITOLO E.3	118
CAPITOLO E.6	130
PARTE SPECIALE – F –	131
REATI AMBIENTALI	131
CAPITOLO F.1	132
CAPITOLO F.2	134
CAPITOLO F.3	135
CAPITOLO F.5	137
CAPITOLO F.6	138
PARTE SPECIALE – G –	139
REATI INFORMATICI	139
DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	139
CAPITOLO G.1	140
CAPITOLO G.2	153
CAPITOLO G.3	154
CAPITOLO G.4	155
CAPITOLO G.5	160
CAPITOLO G.6	161
PARTE SPECIALE – H –	162
CAPITOLO H.1	163

CAPITOLO H.2	166
CAPITOLO H.3	167
CAPITOLO H.4	168
CAPITOLO H.5	171
CAPITOLO H.6	172

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Attività Sensibili:** le attività di FREE LUCE & GAS nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati.
- **Attività Strumentali:** quelle attività che, pur non essendo direttamente finalizzate alla commissione del reato, costituiscono comunque attività strumentali alla realizzazione del medesimo (ad esempio, le attività che consentono l'approvvigionamento di risorse finanziarie necessarie al soggetto corruttore, nonché quelle che costituiscono di per sé merce di scambio da offrire al soggetto corrotto, la selezione di Consulenti compiacenti e destinati a porre in essere Reati nell'interesse della Società, ecc.).
- **CCNL:** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da FREE LUCE & GAS.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di consulenza, di un mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- **Destinatari:** Organi Sociali, Consulenti, Fornitori, *Partner* e in genere le controparti contrattuali della Società, come specificato in dettaglio al successivo paragrafo 3.5.
- **Dipendenti:** i soggetti che hanno (o avranno in futuro) un rapporto di lavoro subordinato con FREE LUCE & GAS o coloro che svolgeranno attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti).
- **D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **FREE LUCE & GAS S.r.l.** (di seguito “**FREE LUCE & GAS**” o la “**Società**”): FREE LUCE & GAS S.p.A.
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi della Società.
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate dalle principali associazioni a livello nazionale (ad esempio, da Confindustria).

- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.
- **Organo amministrativo:** il Consiglio di Amministrazione di FREE LUCE & GAS.
- **Organo Dirigente:** l'Organo Amministrativo.
- **Organi Sociali:** Organo Amministrativo, Collegio Sindacale, Assemblea dei Soci.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma I, lett. b), D. Lgs. 231/2001.
- **Partner:** le controparti contrattuali di FREE LUCE & GAS, sia persone fisiche sia persone giuridiche (compresi gli *outsourcer*), con cui FREE LUCE & GAS addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con FREE LUCE & GAS nell'ambito delle Attività Sensibili.
- **Reati o Reati presupposto:** le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001**1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti di rilevanza penale il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla **tipologia dei reati c.d. presupposto**, ad oggi gli stessi risultano essere i seguenti:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);

- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- (iii) i reati societari, tra cui il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter*);
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- (vi) i reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- (vii) i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- (viii) i reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- (x) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- (xi) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- (xii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- (xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- (xiv) i reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- (xv) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- (xvi) reati ambientali (art. 25-*undecies*);

- (xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*);
- (xviii) razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- (xix) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- (xx) reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- (xxi) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001.

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, agli artt. 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati presupposto. Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede altresì, al fine di permettere la sussistenza dell'esimente in parola, che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un **organo di controllo** interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ovverosia le "Linee Guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria.

CAPITOLO 2 - LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Nella predisposizione del presente Modello, FREE LUCE & GAS si è ispirata alle Linee Guida elaborate dalle principali associazioni a livello nazionale. I punti fondamentali individuati dalle citate Linee Guida possono essere così sintetizzati:

- individuazione e analisi delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure e principi di comportamento. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:
 - codice etico (o di condotta);
 - sistema organizzativo;
 - procedure aziendali;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione e formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - i. autonomia e indipendenza;
 - ii. professionalità;
 - iii. continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI FREE LUCE & GAS

FREE Luce & Gas S.p.A. è una società costituita nel 2012, con Sede Legale in Viale Gorizia, 25 /C, 00141 Roma RM – Tel. 800120217 / 06.40413127 - Numero verde 800 171 171 - E-mail: customercare@freelucegas.it - PEC freelucegas@pec.it - Web: www.freelucegas.it.

FREE Luce & Gas S.p.A. è un operatore nel mercato elettrico e del gas a livello nazionale grazie ad una partnership tra professionisti del settore energetico e del settore informatico con esperienze pluriennali nel settore già dagli anni 2000.

Dopo anni di esperienza nella gestione a 360° delle esigenze energetiche di clienti energivori, alla fine del 2018 decide rivolgersi ai clienti domestici e Retail.

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione della propria attività, a tutela della propria responsabilità, della propria immagine e dei propri azionisti, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del presente Modello, aggiornato alla normativa vigente, alla giurisprudenza, alle “*best practice*” aziendali e alle Linee Guida.

A tal fine, la Società ha svolto un'attività di analisi dei rischi con il supporto di consulenti legali specializzati e ha adottato il presente Modello, approvato dall'Organo Amministrativo in data 17 Giugno 2021. La Società ha nominato in pari data, inoltre, un Organismo di Vigilanza collegiale composto da soggetti in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 5.1, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tutte le Attività Sensibili devono pertanto essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel presente Modello o a cui il presente Modello fa rinvio o riferimento.

3.2 Funzione e scopo del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e flussi informativi, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire il più possibile la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto 231.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di

controllo esistenti e già operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Il presente Modello si propone le seguenti finalità:

- sensibilizzare tutti i Destinatari e diffondere a tutti i livelli le regole comportamentali in esso previste e le procedure correlate;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

Il presente Modello è così composto:

- i. una "Parte Generale", contenente la descrizione dei Reati, le modalità di costruzione del Modello, le regole relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la diffusione dei contenuti del Modello e il sistema sanzionatorio;
- ii. n. 8 "Parti Speciali" predisposte per la prevenzione di alcune categorie di Reato, dalla cui analisi dei rischi effettuata la Società è risultata astrattamente esposta in relazione all'attività svolta dalla stessa, e precisamente:
 - Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - Parte Speciale B – Reati Societari

- Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati
- Parte Speciale D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati con finalità di terrorismo e autoriciclaggio
- Parte Speciale E – Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
- Parte Speciale F – Reati ambientali
- Parte Speciale G – Reati informatici e Delitti in violazione del diritto d'autore
- Parte Speciale H – Reati Tributari

Si rinvia alle singole Parti Speciali per la descrizione dettagliata delle Attività Sensibili e delle relative fattispecie di Reato.

In particolare, ciascuna delle anzidette Parti Speciali ha la funzione di:

- a) identificare i principi comportamentali specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed in particolare della limitazione del rischio di commissione della specifica tipologia di Reati da ognuna di esse considerato;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.4 Modifiche e integrazioni del Modello

Le modifiche e integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza dell'Organo Dirigente della Società anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica e integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle aree aziendali o dai Consulenti.

3.5 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono ai seguenti soggetti:

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b. persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa;
- c. tutti i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, inclusi gli stagisti;
- d. limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, *Partner*, Fornitori, procuratori e, in genere, a tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società e alle controparti contrattuali.

I contenuti del Modello sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 6 della presente Parte Generale. I Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

CAPITOLO 4 - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle Attività Sensibili i Destinatari devono rispettare le regole di comportamento previste dal presente Modello e, nello specifico, quelle indicate nelle singole Parti Speciali.

Oltre al presente Modello, i Destinatari – ciascuno nella misura al medesimo applicabile commisurata all'attività svolta – devono in primo luogo conoscere e rispettare:

- a) lo Statuto sociale;
- b) le Regole Comportamentali di protezione e di sicurezza dei dipendenti;
- c) l'organigramma aziendale;
- d) ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, al sistema di controllo interno e di *reporting* adottato dalla Società (ad esempio, *policy* aziendali, flussi informativi, ecc.);

Le regole, le *policy* e i principi di cui agli strumenti sopra elencati, nonché tutte le procedure e policy esaminate in fase di analisi dei rischi, fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare.

CAPITOLO 5 - L' ORGANISMO DI VIGILANZA**5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) del Decreto 231, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto 231, la Società ha deciso di attribuire tale compito ad un organismo collegiale composto da tre membri esterni aventi competenze in ambito giuridico e in materia di controlli. Tale composizione garantisce da un lato la presenza di soggetti in grado di assicurare il miglior contributo al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza, dall'altro la sussistenza e l'effettività dei requisiti di autonomia, indipendenza e continuità richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza prevalente.

Le regole circa il funzionamento, la nomina e la durata dell'OdV sono contenute nel Regolamento adottato dall'OdV stesso.

I componenti dell'OdV possiedono i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale organismo.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha un profilo professionale e personale che garantisce l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della sua condotta.

La Società, pertanto, nella scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza ha valutato i seguenti elementi:

a. Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (*i.e.* l'Organo Amministrativo).

In sede di nomina dell'OdV, la sua autonomia è assicurata tra l'altro dall'obbligo, in capo all'Organo Amministrativo di FREE LUCE & GAS, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, proporzionata alle dimensioni della società e dei controlli da eseguire con risorse esterne, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio,

consulenze specialistiche, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b. Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*;
- c) coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 codice procedura penale o, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);
 - ii. a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 del codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

di cui all'art. 642 del codice penale);

- iii. per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - v. in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/01;
- d) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF (D. Lgs. n. 58/1998).

c. Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; all'interno dell'Organismo di Vigilanza sono presenti soggetti cumulativamente in possesso di professionalità adeguate in materia legale, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza può, inoltre, avvalersi di professionisti esterni dotati di specifiche competenze (come, ad esempio, quelle infortunistiche, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza).

In particolare, l'OdV è in possesso di adeguate competenze specialistiche quali:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

d. Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. Ne cura inoltre l'attuazione assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e inficiare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

A tal riguardo:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di FREE LUCE & GAS (sia interne sia esternalizzate) – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto 231;
- l'OdV si può avvalere – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero, come sopra indicato, di Consulenti.

L'Organo Amministrativo valuta la sussistenza dei menzionati requisiti professionali e personali in capo ai suoi componenti. A tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti adeguate informazioni in merito alla presenza dei requisiti sopra indicati, anche allegando il *curriculum vitae* di ciascun componente al relativo verbale.

5.2 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- b) verificare l'idoneità e l'efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti, nonché alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

c) curare l'aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e giurisprudenziali.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- individuare e suggerire sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standard* di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali; per lo svolgimento delle attività verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti l'OdV, potrà avvalersi – come sopra indicato – delle attività di verifica delle funzioni di controllo;
- riferire periodicamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale (con periodicità non superiore a sei mesi), circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli *standard* di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni (anche a sorpresa) mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio come individuate nel presente Modello; a tal proposito, l'OdV predispone un piano della propria attività su base annuale che sarà comunicato preventivamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale ed è dotato di un generale potere ispettivo avendo libero accesso senza la necessità di alcun consenso preventivo, salvo i casi in cui tale consenso sia reso necessario dalla legge o da regolamenti, a tutta la documentazione aziendale, con possibilità di acquisire dati e informazioni dai soggetti responsabili;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - . significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - . significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - . modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - . modifiche normative;
- curare, in caso di controlli, ispezioni, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva fornendo loro adeguato supporto informativo;
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle

eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

- indicare quali correzioni e modifiche si rende utile apportare alle procedure aziendali.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando il potere di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato affidato all'Organo Amministrativo, cui risale la responsabilità ultima dell'osservanza degli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo.

5.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale in ordine all'attività svolta:

- mediante relazioni annuali;
- ogniqualevolta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli interventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo e dal Collegio Sindacale o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con l'Organo Amministrativo e/o il Collegio Sindacale dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto 231 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per

garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Vale al riguardo la seguente prescrizione di carattere generale:

- tutti i Destinatari devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati ovvero comunque di ogni condotta illecita o presunta tale, di rilevanza in ordine alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001, di cui siamo venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, ovvero ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da FREE LUCE & GAS.

Come previsto dalle Linee Guida e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa costante;
- informativa periodica.

5.4.1 Flussi informativi *ad hoc*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi (ad esempio, da soggetti che operano per conto di FREE LUCE & GAS determinate attività) attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

a) notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al

Decreto 231;

- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i *report* e le relazioni dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

b) *informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello.*

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
- variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Attività Sensibili;
- mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Attività Sensibili;
- variazioni o carenze nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di Reati.

Le segnalazioni devono esser eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- a) i Dipendenti informeranno il superiore gerarchico che – qualora non sia se medesimo – provvederà a informare senza indugio l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV. L'OdV potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime ma solo a condizione che siano sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili e fondate a suo insindacabile giudizio;

b) i Consulenti e i Fornitori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di FREE LUCE & GAS, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV. Di tale possibilità è data idonea informativa nell'ambito di apposite clausole contrattuali.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, viene istituita una casella e-mail dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo:

**“Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, FREE LUCE & GAS S.p.A.,
Via Bramante, 3D, 05100 Terni (TR)”**

alla casella e-mail dell'OdV:

odvfreelucegas@gmail.com

ovvero all'indirizzo personale del Presidente dell'OdV:

mfranceschini@tiscali.it

o

marco.franceschini@ordineavvocatiterni.it

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione o a fornitori esterni di servizi (*outsourcer*) informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello.

5.4.2 Informativa costante

Oltre alle notizie di cui al paragrafo precedente – che riguardano fatti o eventi di carattere eccezionale – dovranno altresì essere immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni rilevanti concernenti le seguenti attività ricorrenti:

- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale (con indicazione di eventuali assenze ingiustificate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le relazioni e/o le verifiche predisposte dalle funzioni aziendali, anche di controllo;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le modifiche organizzative ivi comprese le modifiche/integrazioni delle procedure interne;
- la corrispondenza rilevante con Consulenti, Fornitori e Partner;
- eventuale reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

5.5 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a operazioni strategiche della Società o a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni.

Le informazioni raccolte e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

5.7 Whistleblowing

FREE LUCE & GAS – tramite il sistema sopra esposto e ogni ulteriore e opportuno accorgimento operativo – adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, sia assicurato ai soggetti segnalanti:

- a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) che nel sistema disciplinare (meglio descritto *infra*), siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Quando notizie e documenti

che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

5.8 Canali di segnalazione

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing*, ha istituito un ulteriore canale informativo rispetto a quello indicato al precedente paragrafo 5.4.1. Infatti, al fine di garantire la disponibilità, per i potenziali segnalanti, di un ulteriore canale che rispetti i requisiti di cui alla normativa in materia di *whistleblowing*, le segnalazioni possono altresì essere trasmesse agli indirizzi di posta elettronica del Presidente dell'Organismo di Vigilanza:

mfranceschini@tiscali.it

o

marco.franceschini@ordineavvocatiterni.it

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

Qualora FREE LUCE & GAS S.p.A. dovesse procedere ad assunzioni, ai soggetti assunti verrebbe consegnato un set informativo, al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello della Società. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV avvalendosi della collaborazione del personale interno della Società. All'Organismo di Vigilanza è demandato, altresì, il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto 231, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento di detti reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà irrogata secondo le regole indicate nel Capitolo 7 del presente Modello.

6.2 Selezione e Informazione dei Consulenti, dei *Partner*, dei Fornitori e delle controparti contrattuali della Società

I Consulenti, i Partner, i Fornitori e le controparti contrattuali della Società già esistenti al momento dell'adozione del Modello, devono essere informati di tale adozione e dell'esigenza di FREE LUCE & GAS che il loro comportamento sia conforme alle disposizioni del Modello stesso e non metta a rischio FREE LUCE & GAS di incorrere in responsabilità ex D. Lgs. 231/2001.

In occasione dell'instaurarsi di un nuovo rapporto con nuovi Consulenti, *Partner* e Fornitori, la Società:

- a. informerà la controparte in merito al proprio impegno a svolgere la propria attività aziendale in modo lecito e nel pieno rispetto dei principi previsti dal Modello;
- b. chiederà alla controparte di tenere, a sua volta, condotte conformi ai principi del Modello;
- c. prevedrà l'obbligo di informare la Società di qualsiasi atto o fatto, verificatosi nell'ambito delle attività aziendali compiute nell'interesse o vantaggio di FREE LUCE & GAS, che possa configurare un reato di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché l'obbligo di comunicare qualsiasi coinvolgimento in procedimenti ex D. Lgs. 231/2001 o la condanna per reati di cui al medesimo Decreto 231;
- d. si riserverà il diritto di risolvere il rapporto nel caso in cui la controparte sia indagata o condannata ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per il compimento di Reati *ivi* previsti.

CAPITOLO 7 - SISTEMA SANZIONATORIO**7.1 Funzione del sistema sanzionatorio**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

In virtù di quanto previsto dalla sopra citata Legge 179/2017, relativa al *whistleblowing* e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali previsioni speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL e precisamente:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;

- multa (nei limiti stabiliti dal CCNL e da eventuali accordi sindacali tempo per tempo vigenti);
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio (nei limiti stabiliti dal CCNL e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti);
- licenziamento disciplinare (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dal CCNL e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti).

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, sono competenti, nei rispettivi limiti, gli organi sociali e le funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- c) violazione delle misure a tutela del segnalante, ovvero effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, la Società provvederebbe ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto, in conformità con quanto previsto dal CCNL

applicabile.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e l'intero Organo Amministrativo i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'Amministratore.

7.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo, i quali prenderanno le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

7.5 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante e in particolare degli obblighi di riservatezza relativi alla segnalazione, da parte di un membro dell'OdV, l'altro membro ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dell'accaduto.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà, dunque, gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico al membro dell'OdV che ha violato il Modello e la conseguente nomina di un nuovo membro in sostituzione dello stesso ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7.6 Misure nei confronti dei Consulenti, dei *Partner*, dei Fornitori e delle controparti contrattuali della Società

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di

riferimento di un'apposita clausola, ovvero per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo – nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –**RETI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

CAPITOLO A.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25, D. Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto 231 agli artt. 24, 25 e 25-decies.

PECULATO (ART. 314, PRIMO COMMA, C.P.)

Tale fattispecie è configurabile a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Si precisa che il reato di peculato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 solo in riferimento al primo comma dell'art. 314 c.p. e solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

Tale ipotesi di reato è integrata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Si precisa che tale fattispecie assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Si precisa che tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

È previsto un aumento di pena quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

Si precisa che tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318 E 319 C.P.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri

o omettere, ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'art. 319 bis c.p. prevede che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, non essendo obbligato, ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena, sia pur limitata.

È previsto, inoltre, un aumento di pena quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra pubblica utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)

Tale ipotesi di reato è integrata – laddove il fatto non costituisca un più grave reato – dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

È previsto un aumento di pena nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità.

Si precisa che tale fattispecie assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista la diminuzione della pena nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga commessa frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati all'art. 355 c.p.

Si precisa che tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Si precisa che tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Si precisa che tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Si precisa che tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (ART. 2 L. 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p., tale reato punisce chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)

La previsione di cui all'art. 377 bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi, quando questa ha la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Il reato assume rilevanza anche se commesso a livello “transnazionale” ai sensi dell’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti, sia correnti sia in occasione di eventi straordinari, con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni straniere).

CAPITOLO A.2**CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. *a* e *b*, D. Lgs. n. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante per la protezione dei dati

personali, Agenzia delle Entrate, COVIP, Direzioni territoriali del lavoro, sezioni fallimentari);

- Regioni;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL (o ATS);
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Autorità doganali;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, IVASS);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si possono configurare le fattispecie criminose ex D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” chi esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma dell'Articolo in parola fornisce poi la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta, invece, un’analoga attività definitoria per precisare le nozioni di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria”.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Tale definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c.p., il quale spiega che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività*

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il Legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come per la "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

È dunque stata indicata una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;

(c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

(d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non già dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, bensì dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

CAPITOLO A.3**ATTIVITA' SENSIBILI****A.3.1 Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

1. Gestione dei rapporti correnti con enti pubblici e pubblici funzionari (ivi compresa la gestione delle ispezioni);
2. Partecipazione a gare indette da enti pubblici e gestione dei rapporti con questi ultimi;
3. Richiesta e impiego di finanziamenti, incentivi o altra agevolazione nei confronti di enti pubblici;
4. Gestione dei contenziosi.

A.3.2 Attività Strumentali

Le principali Attività Strumentali alla commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

- a. Selezione dei Consulenti, Fornitori e *Partner* e gestione dei relativi rapporti;
- b. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- c. Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- d. Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza.

CAPITOLO A.4**REGOLE GENERALI****A.4.1 Il sistema in linea generale**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure della Società deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (tracciabilità ed evidenza delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di **deleghe**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati devono essere i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma aziendale ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) la delega prevede eventuali di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite al delegato.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza e gli eventuali limiti di spesa;
- b) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- c) le procure devono essere tempestivamente aggiornate qualora si verifichi una di queste ipotesi: assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza i documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali eventualmente richiamate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. italiane e straniere o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia (ad esempio, regali natalizi), tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita, né superare il valore di Euro 150;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiani o stranieri che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi o valutazioni basate sugli obiettivi raggiunti (MBO) a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- e) riconoscere compensi in favore di Consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati non dovuti;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati (ad esempio contributi per la formazione dei dipendenti).

CAPITOLO A.5**PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO****A.5.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure qui di seguito descritte.

A.5.2. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili

In relazione alle Attività Sensibili individuate in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, la Società pone in essere i seguenti principi procedurali specifici:

1. Gestione dei rapporti correnti con enti pubblici e pubblici funzionari (ivi compresa la gestione di eventuali ispezioni)
 - a. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo mandato, contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri previsti al precedente paragrafo A.4.2. In ogni caso, i Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società informano su base continuativa l'Amministratore delegato e su base periodica l'OdV circa gli esiti degli incontri con la P.A.;
 - b. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
 - c. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati;
 - d. di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

2. Partecipazione a gare indette da enti pubblici e gestione dei rapporti con questi ultimi

I ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nella gestione delle gare pubbliche devono essere espressamente individuati prima della partecipazione ad una gara; a tali soggetti compete, *inter alia*,

- i. la definizione di tutti gli *step* necessari alla partecipazione ad una gara pubblica;
 - ii. la gestione dei rapporti con i *competitor* in tali situazioni;
 - iii. il controllo della documentazione prima dell'invio alla P.A.;
 - iv. la gestione di eventuali incontri con l'ente appaltante;
 - v. l'implementazione e gestione di una scheda di evidenza che dia traccia degli aspetti rilevanti relativi all'*iter* di gara;
- a. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato della partecipazione della Società a gare pubbliche, di eventuali criticità inerenti all'*iter* di gara e dell'esito delle stesse.

3. Richiesta e impiego di finanziamenti, incentivi o altra agevolazione nei confronti di enti pubblici

Nell'ambito di tale Attività Sensibile, la Società garantisce:

- a. la coerenza tra la richiesta dell'erogazione pubblica e la gestione delle risorse erogate da parte degli enti pubblici;
- b. il monitoraggio costante dell'avanzamento del progetto per il quale sono stati ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativo *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- c. l'effettuazione di controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla stessa nella documentazione di richiesta;
- d. la presentazione di un resoconto finale all'OdV circa l'impiego delle somme ricevute da un ente pubblico per lo scopo per cui erano richieste

4. Gestione dei contenziosi

- a. La scelta dei consulenti legali cui affidare incarichi per la difesa e/o la rappresentanza dell'ente, avviene mediante una verifica circa l'onorabilità e la professionalità degli stessi

e con l'obbligo per questi ultimi di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti;

- b. nei contratti con i consulenti legali esterni ai quali vengono conferiti incarichi per rappresentare la Società nell'ambito di controversie giudiziali o stragiudiziali devono essere apposte specifiche clausole che prevedano il rispetto dei principi adottati dalla Società con il presente Modello e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione degli stessi.
- c. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite nota scritta sullo stato dei procedimenti che interessano la Società e dovrà essere periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società.
- d. in occasione di procedimenti in cui è coinvolta la Società, è fatto divieto di promettere denaro o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

A.5.3. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società adotta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi procedurali specifici:

- 1. Selezione dei Consulenti, Fornitori e Partner e gestione dei relativi rapporti
 - a. i rapporti tra la Società i Fornitori, i Consulenti e i *Partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
 - b. i relativi contratti devono contenere clausole *standard* con cui:
 - i. le controparti contrattuali dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D. Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);

- ii. i Fornitori o Consulenti o *Partner* dichiarino di non aver mai riportato condanne, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per uno dei Reati e si impegnino, nel caso venisse aperto nei loro confronti un procedimento penale per fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a darne prontamente notizia alla Società;
- iii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse, penali, ecc.);
- c. i Fornitori e i Consulenti e i *Partner* devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio, utilizzando apposite liste predefinite di controparti di fiducia – cosiddette “*vendor list*” – o una procedura formalizzata di *beauty contest*) sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti;
- d. sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, nel caso dei consulenti dei requisiti di professionalità e onorabilità), con l'obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza);
- e. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori, Consulenti e *Partner* e la congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.

2. Selezione, assunzione e gestione del personale

- a. Il processo di selezione del personale, solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
 - i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - ii. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;

- iii. verifica della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - iv. uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
 - v. richiesta al candidato di documentazione comprovante il fatto che (1) lo stesso non abbia mai subito condanne o applicazioni della pena su richiesta (il cosiddetto "patteggiamento") per taluno dei reati di cui al Decreto 231; (2) lo stesso o suo familiare, non ricopra cariche nell'ambito della P.A.;
 - vi. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.
- b. Eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla parità di trattamento e sulla valorizzazione del merito e della professionalità.
3. Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni
- a. È fatto divieto di offrire omaggi o altre liberalità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in nessun caso, superare il valore di Euro 150,00. Anche in relazione a soggetti di Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.
- b. La Società adotta, inoltre, i seguenti presidi:
- i. predisposizione di una lista di omaggi, regalie e sponsorizzazioni eventualmente effettuati dalla Società nei confronti di terzi;

- ii. previsione di specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi, regalie e sponsorizzazioni;
- c. Sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi (limiti) posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle sponsorizzazioni e altre liberalità:

- a. è previsto un *iter* di valutazione della richiesta di *corporate giving*/sponsorizzazione, volto ad accertare i contorni del coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente richiedente;
- b. è fatto divieto di dare esecuzione anche parziale ad una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo;
- c. nell'ambito del processo di approvazione delle liberalità, vi è l'obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente, il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione e dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale dell'istituzione ricevente;
- d. vengono stabiliti criteri per la scelta del luogo ove effettuarli (nei casi in cui la scelta sia affidata alla Società);
- e. viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare;
- f. la Società garantisce una reportistica periodica (come previsto nel paragrafo relativo ai flussi informativi) verso l'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate.

4. Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali;
- b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informativo;
- c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;

- d. le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.

CAPITOLO A.6**CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO A.7

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza devono avvenire secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Soggetto	Oggetto	Periodicità
Amministratore Delegato e/o CFO	Elenco e copia delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione	Annuale
	Elenco delle ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento. Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.	Ad evento
	Informativa relativa ai contenziosi giudiziali ed extragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi.	Ad evento
	Comunicazione di incontri con rappresentanti di enti pubblici.	Ad evento
	Partecipazione ad una gara pubblica e stipulazione di contratti/convenzioni con enti pubblici.	Ad evento
	Ottenimento di finanziamenti o altra forma di agevolazione pubblica.	Ad evento
Acquisti	Reporting periodico sull'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori e stipulazione di nuovi accordi con <i>Partner</i> indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza; (iv) controlli di conformità sull'attività prestata o il servizio fornito.	Annuale
Amministrazione del Personale	Comunicazione di assunzione di personale riconducibile alla P.A.	Ad evento
Amministratore Delegato	Indicazione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese in favore di enti pubblici.	Ad evento

	Indicazione degli omaggi o delle liberalità autorizzati nei confronti di enti pubblici.	
--	--	--

PARTE SPECIALE – B –

REATI SOCIETARI

CAPITOLO B.1**LE FATTISPECIE DI REATO****B.1.1 Le ipotesi di falsità****FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)****FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)****FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)**

Gli artt. 2621, 2621-bis e 2622 del Codice Civile prevedono le fattispecie di reato di c.d. falso in bilancio.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Il reato si configura anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai sensi dell'art. 2621 bis c.c., inoltre, qualora i fatti richiamati al precedente art. 2621 c.c. costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, troveranno applicazione pene in misura ridotta rispetto a quelle previste ai sensi dell'art. 2621 c.c. sopra indicato (in particolare, da sei mesi a tre anni di reclusione). Le predette pene troveranno applicazione altresì allorquando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. è l'omologo del reato di cui all'art. 2621 c.c. per le società quotate. Si configura nel caso in cui, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione Europea) nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Il reato di c.d. falso in bilancio può essere integrato non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una artificiosa valutazione di beni o valori indicati nelle comunicazioni sociali (c.d. falso valutativo); secondo la Giurisprudenza, il reato sussiste anche laddove: "in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni" .

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'art. 2621 c.c. è la reclusione da uno a cinque anni e da tre anni fino a otto anni per la fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629 BIS C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore o di un componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma c.c., impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La indebita restituzione dei conferimenti può essere realizzata in modo palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi non adempiuti di versamento) ovvero dissimulato, più probabilmente, simulata (quando gli amministratori, per esempio, distribuiscono utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure compensano il credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c., a norma del quale la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o per interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.

L'illecito potrà essere realizzato attraverso non solo il semplice acquisto di azioni, ma anche attraverso il trasferimento della proprietà delle azioni mediante permuta o contratti di riporto o senza corrispettivo, mediante ad esempio una donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato,

secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone, in virtù del quale potranno essere ritenuti responsabili anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno. La pena è raddoppiata se si tratta di società quotate.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra le condotte suscettibili di integrare il reato in questione si possono annoverare, ad esempio, l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché, ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la falsa rappresentazione della presenza della maggioranza dei soci alle assemblee.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

B.1.4 La tutela penale rispetto alla manipolazione sui titoli societari

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su se stessa con previsioni di dati esagerati e/o falsi.

Anche questa fattispecie è stata costruita come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza**OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)**

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due ordini di condotte:

- il primo ordine di condotte è integrato da (i) l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali ad esempio Consob o Banca d'Italia, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

In relazione a questo primo ordine di condotte, la responsabilità sussiste indipendentemente dal fatto che dalla condotta sia derivato un effettivo ostacolo alle funzioni dell'Autorità di Vigilanza.

- il secondo ordine di condotte può essere integrato “in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute”, purché da tali condotte, che non necessariamente devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati, derivi un effettivo ostacolo alle funzioni di vigilanza.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori o altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale di persone nel reato, in virtù del quale potranno rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche coloro che non rivestano le predette qualifiche.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità di vigilanza.

CAPITOLO B.2

ATTIVITÀ SENSIBILI

La principale Attività Sensibile nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, è la seguente:

1. Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, prospetti e comunicazioni sociali in genere previste dalla legge.

CAPITOLO B.3**REGOLE GENERALI**

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto oltre che nelle *policy* e procedure adottate dalla Società.

B.3.1 Il sistema in linea generale

Premesso che FREE LUCE & GAS ha adottato una serie di procedure specifiche per presidiare gli aspetti attinenti alla gestione sociale e che dette regole e procedure si intendono qui interamente richiamate, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Dipendenti e gli Organi Sociali della Società devono in generale conoscere e rispettare:

1. le vigenti prassi e procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione che si intendono qui interamente richiamate;
2. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* esistenti;
3. la normativa applicabile.

B.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Partner e dei Consulenti della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter*, D. Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato Societario, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale,

- tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza, verità e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- deve essere garantito un flusso informativo costante tra la Società e i Consulenti che supportano la stessa nella gestione degli aspetti contabili.

CAPITOLO B.4**PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi i principi specifici qui di seguito descritti.

Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, prospetti e comunicazioni sociali in genere previste dalla legge

È previsto l'obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

In generale, è fatto divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale;
- i) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Si dispone, inoltre, l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- comunicazione all'OdV di situazioni di conflitto di interessi in merito ad una determinata attività/operazione da parte della Società;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

Con riferimento agli aspetti relativi alla selezione e alla gestione dei rapporti con Consulenti, si richiamano espressamente, in quanto applicabili, le regole già illustrate nella Parte Speciale A.

CAPITOLO B.5**CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO B.6**FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministratore Delegato/CFO	Comunicazione delle seguenti informazioni: (i) approvazione del bilancio ed eventuali modifiche intervenute in sede di assemblea rispetto al progetto di bilancio; (ii) eventuali operazioni effettuate sul capitale nel periodo di riferimento; (iii) possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni cui la Società partecipa; e (iv) procedure e interventi organizzativi adottati al fine di garantire la tracciabilità dei flussi contabili e finanziari.	Annuale

PARTE SPECIALE – C –**REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI**

CAPITOLO C.1**LE FATTISPECIE DI REATO**

La fattispecie di corruzione tra privati è prevista dall'art. 2635 del Codice Civile, che qui si riporta. "Art. 2635 c.c. (*"Corruzione tra privati"*):

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
- 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*
- 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
- 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte".*

L'ordinamento prevede, altresì, la fattispecie di reato di "Istigazione alla corruzione tra privati", prevista e punita dall'art. 2635 bis c.c.:

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con

l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Le fattispecie in esame sono state, inoltre, inserite nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, in particolare tra i cosiddetti “reati societari” di cui all'art. 25 ter (lettera s-bis) del Decreto 231.

Ai fini dell'operatività della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rileva solo la fattispecie di corruzione tra privati c.d. “attiva”.

Ai sensi del Decreto 231 è infatti punibile solo la società a cui appartiene colui che anche per interposta persona offre, dà o promette denaro o altra utilità non dovute.

L'offerta, la dazione o la promessa di denaro od altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà verso la società o l'ente privato di appartenenza.

L'eliminazione del riferimento al “documento alla società” – prima presupposto necessario della configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo e pone l'accento non più sul danno subito dalla società in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà. Inoltre, a seguito dell'introduzione del reato di “istigazione alla corruzione tra privati” si considera rilevante ai sensi del Decreto 231 la condotta dell'offerta, dazione o promessa di denaro o altra utilità anche quando la stessa non sia accettata.

CAPITOLO C.2**ATTIVITÀ SENSIBILI**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di corruzione tra privati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

1. Gestione dei rapporti con i clienti privati (compresi i condomini);
2. Gestione dei rapporti con intermediari;
3. Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi;
4. Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

C.2.2 Attività Strumentali alla commissione dei Reati di corruzione tra privati

Le principali Attività Strumentali alla commissione dei reati di corruzione tra privati, trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

- a. Selezione dei Consulenti, Fornitori, *Partner* e gestione dei relativi rapporti;
- b. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- c. Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- d. Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza.

CAPITOLO C.3**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Obiettivo del presente capitolo è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di corruzione tra privati.

In via generale, è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare i reati di corruzione tra privati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi con i quali vengono intrattenuti rapporti commerciali o di qualsiasi altra natura;
- b) cedere una parte del pagamento di un contratto ai soggetti sopra indicati alla lett. a);
- c) servirsi di intermediari, al fine di convogliare i pagamenti da destinare ai soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a dipendenti o *partner* commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con terze parti sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

La Società, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- c) adotta politiche di remunerazione e/o ricompensazione in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;

- d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta presidi idonei ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- e) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto di criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- f) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come unico scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

CAPITOLO C.4**PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1. Gestione dei rapporti con i clienti privati (compresi i condomini)

Nella gestione dei rapporti con i clienti privati la Società garantisce che:

- a. i rapporti con gli stessi siano improntati alla massima trasparenza e siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. qualsiasi Esponente aziendale si astenga dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa generare una condotta corruttiva (in particolare nelle gare indette dagli amministratori dei condomini e nei rapporti con amministratori di condominio);
- c. i relativi contratti prevedano clausole *standard* con cui i clienti dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D. Lgs. n. 231/2001;
- d. ogni prestazione economica da parte di FREE LUCE & GAS verso le controparti sia sempre giustificata da un'adeguata controprestazione e sia debitamente tracciato ogni rapporto di scambio.

2. Gestione dei rapporti con intermediari

- a. La Società adotta presidi per la selezione degli intermediari e la gestione dei relativi rapporti, che garantiscano:
 - i. la verifica preliminare e il monitoraggio del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità;
 - ii. che la scelta degli intermediari avvenga in modo trasparente e standardizzato e presupponga lo svolgimento di idonee verifiche sui candidati;
 - iii. la conservazione di tutta la documentazione inerente alla contrattualizzazione del rapporto con l'intermediario;

- b. i contratti tra la Società e gli intermediari sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- c. nei contratti con gli intermediari è previsto l'inserimento di una specifica "clausola 231"
 - (i) con la quale
 - i. gli stessi dichiarino di essere a conoscenza e di rispettare il Modello adottato dalla Società e di non aver mai riportato condanne, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per uno dei Reati e si impegnino, nel caso venisse aperto nei loro confronti un procedimento penale per fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a darne prontamente notizia alla Società;
 - ii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse, penali, ecc.);
- d. la Società garantisce un'attività formativa/informativa nei confronti degli intermediari che operano in favore della stessa (con particolare riferimento all'anticorruzione e ai rapporti con i *competitor*).

3. Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi

- a. La Società adotta specifici presidi volti a stabilire:
 - i. i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso e la conclusione di accordi transattivi;
 - ii. l'effettuazione di controlli preventivi e periodici sull'onorabilità e professionalità dei consulenti;
 - iii. la trasparenza e la tracciabilità degli *iter* negoziali volti alla conclusione di accordi transattivi;
 - iv. che l'affidamento degli incarichi ai legali esterni sia tracciato;
 - v. che sia monitorata con continuità l'attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) osservando l'obbligo di condivisione della vicenda e delle relative azioni con le diverse funzioni coinvolte, stabilendo i ruoli e le responsabilità di ciascuno nella risoluzione della controversia e della sua gestione.

4. Gestione dei rapporti con enti di certificazione

La Società prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che

- a. definisce i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con società di certificazione e
- b. assicura la tracciabilità dei contatti intrapresi con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari.

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati**1) Selezione dei Consulenti, Fornitori, Partner e gestione dei relativi rapporti**

- a. I rapporti tra la Società i Fornitori, i Consulenti e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- b. i relativi contratti devono contenere clausole *standard* con cui:
 - iii. i Fornitori o Consulenti o *Partner* dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D. Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);
 - iv. i Fornitori o Consulenti o *Partner* dichiarino di non aver mai riportato condanne, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per uno dei Reati e si impegnino, nel caso venisse aperto nei loro confronti un procedimento penale per fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a darne prontamente notizia alla Società;
 - v. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse, penali, ecc.);
- c. i Fornitori, i Consulenti e *Partner* devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio, utilizzando apposite liste predefinite di controparti di fiducia – cosiddette “*vendor list*” – o una procedura formalizzata di *beauty contest*);

- d. sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti autorizzativi (oppure, ad esempio, nel caso dei consulenti dei requisiti di professionalità e onorabilità), con l'obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza);
- e. è prevista l'effettuazione di verifiche sull'effettiva esecuzione del servizio da parte dei Fornitori, Consulenti e *Partner* e la congruità del prezzo pattuito, prima di procedere al relativo pagamento.

2) Selezione e assunzione del personale

- a. Il processo di selezione del personale, solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società, deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
- i. individuazione dei soggetti competenti a gestire eventuali assunzioni;
 - ii. esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - iii. verifica della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - iv. uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
 - v. richiesta al candidato di documentazione comprovante il fatto che lo stesso non abbia mai subito condanne o applicazioni della pena su richiesta (il cosiddetto "patteggiamento") per taluno dei reati di cui al Decreto 231;
 - vi. conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

3) Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

- a. La Società adotta specifici presidi volti a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime

- non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;
- b. tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in nessun caso, superare il valore di euro 150,00. Anche in relazione a soggetti di Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- c. la Società adotta, inoltre, i seguenti presidi:
- i. predisposizione di una lista di omaggi o regalie eventualmente ammessi, con indicazione di tutti gli omaggi e liberalità riconosciuti dalla Società a soggetti terzi e, viceversa, ricevuti dalla Società da parte di soggetti terzi;
 - ii. previsione di specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi;
- d. sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alla gestione delle sponsorizzazioni e delle iniziative sociali

- a. è previsto un *iter* di valutazione della richiesta di corporate *giving*/sponsorizzazione, volto ad accertare la natura della sponsorizzazione e l'affidabilità del richiedente;
- b. è fatto divieto di dare esecuzione anche parziale ad una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo;
- c. nell'ambito del processo di approvazione delle liberalità, vi è l'obbligo di sottoscrivere un accordo con il ricevente, il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione;
- d. viene effettuato, laddove possibile, un controllo periodico sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare;
- e. la Società garantisce una reportistica periodica (come previsto nel paragrafo relativo ai flussi informativi) verso l'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate nel corso dell'anno.

4) Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e dipendenti per l'esercizio delle attività sociali;
- b. tutte le note spese vengono registrate attraverso un sistema informativo;
- c. tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa;
- d. le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.

CAPITOLO C.5**CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO C.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Studi legali esterni	Elenco dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi.	Annuale
Amministratore Delegato	Indicazione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese. Indicazione degli omaggi o delle liberalità autorizzati nel periodo di riferimento che superano il valore di 150 euro ciascuna.	Annuale
Responsabile Amministrazione /personale	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e iv) di eventuali legami tra il personale assunto con controparti contrattuali della Società.	Ad evento
CFO	Descrizione dei controlli effettuati in relazione ai pagamenti anomali o fuori standard effettuati nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e di qualsiasi altro soggetto terzo.	Ad evento
CFO	Descrizione degli accordi di partnership stipulati.	Annuale
Amministratore Delegato	Comunicazione di eventuali criticità in relazione ai rapporti con clienti privati (compresi i condomini e gli amministratori di condominio). Eventuali criticità in relazione alle attività svolte dagli intermediari in favore della Società.	Ad evento Ad evento
Amministratore Delegato	Comunicazione di rapporti con enti di certificazione.	Annuale

PARTE SPECIALE – D –**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E REATI CON FINALITÀ DI
TERRORISMO**

CAPITOLO D.1**LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D. Lgs. 231/2001, all'art. 25 *octies*.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l’agente consegua il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l’agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall’alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un’associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell’attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 186/2014 recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge sopracitata, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231 anche al Reato di Autoriciclaggio, attraverso l'inserimento nell'art. 25 *octies* del Decreto 231 di un richiamo espresso a tale nuova fattispecie di reato.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è prevista per l'ente l'applicazione di una sanzione più severa.

La norma in parola prevede che sia punita la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il secondo comma dell'art. 648 *ter.1* c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il reato presupposto è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (con conseguente diversificazione della pena a seconda della gravità del reato presupposto commesso).

Tale previsione non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui il suddetto reato sia stato commesso con le modalità di cui all'art. 416 *bis* c.p. concernente il reato di “*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*” ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nel qual caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648 *ter.1* c.p., costituendo tale circostanza un'aggravante (art. 648 *ter.1*, comma 3, c.p.).

Un'ulteriore circostanza aggravante è prevista al quinto comma del suddetto articolo, il quale prevede l'aumento della pena qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività

bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante la condotta di colui il quale *“si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”* (art. 648 *ter*.1, comma 6, c.p.).

In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell’art. 648 *quater* c.p., la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee allo stesso reato. Qualora detta confisca non sia possibile, il giudice potrà comunque disporre la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione al reato in esame, il pubblico ministero potrà compiere, a sua volta, ogni attività di indagine che si rendesse necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca.

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 648 *ter*.1 c.p., l’autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *“alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

Si applica, altresì, l’ultimo comma dell’art. 648 c.p. relativo al reato di *“Ricettazione”* secondo cui *“le disposizioni di questo art. si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto con il D. Lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: *“qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti*

a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.

Ai sensi del D. Lgs. 109/2007, per "*congelamento di fondi*" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "*congelamento di risorse economiche*" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

CAPITOLO D.2**ATTIVITÀ SENSIBILI**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

1. Processi di contabilità e fatturazione – Gestione della fiscalità aziendale;
2. Gestione degli acquisti.

CAPITOLO D.3**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità o eversive dell'ordine democratico quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi e/o non tracciabili per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

CAPITOLO D.4**PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società deve uniformarsi ai seguenti principi:

1. Processi di contabilità e fatturazione – Gestione della fiscalità aziendale

- a. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:
- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
- b. nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure formalizzate idonee ad assicurare che tutti i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:
- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
 - custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando

difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

- c. La Società si impegna, altresì, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo.
- d. La Società verifica che le controparti contrattuali con le quali vengono concluse operazioni di investimento di rilevante entità, non abbiano sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI e non siano ricomprese nelle liste nominative (di cui agli appositi Regolamenti dell'Unione europea). Nel caso in cui dalle verifiche emerga un coinvolgimento in operazioni con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative (o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime) o con soggetti aventi sede o residenza in Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI, le medesime operazioni devono essere automaticamente sospese per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'OdV di FREE LUCE & GAS e all'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- a. è fatto espresso divieto di effettuare investimenti/acquisti o altre movimentazioni di flussi finanziari con modalità non tracciabili.

2. Gestione degli acquisti

- a. Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata e uscita: tali controlli dovranno tenere conto della sede legale della società controparte e del luogo di destinazione o provenienza del denaro in uscita o in entrata;
- b. tali controlli vengono effettuati tenendo conto di quanto stabilito nei contratti stipulati dalla Società e sulla base delle liste paese (secondo le indicazioni, per esempio, suggerite dal FATF/GAFI) sia delle liste nominative (di cui agli appositi Regolamenti dell'Unione europea);

- c. qualora i pagamenti provengano da soggetti terzi (rispetto alla controparte contrattuale di FREE LUCE & GAS) sono previsti appositi presidi di controllo atti a verificare che tali soggetti terzi siano stati autorizzati ovvero delegati a effettuare il pagamento a fronte di un corretto titolo giuridico; sono previsti, inoltre, procedure di controllo (ovvero obblighi di informativa) presso l'istituto bancario di riferimento (*i.e.* la banca che ha incassato il pagamento per conto di FREE LUCE & GAS);
- d. la Società assicura che venga effettuata una verifica preventiva sul fatto che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede;
- e. è fatto espresso divieto di effettuare pagamenti con modalità non tracciabili (salvo per quanto riguarda la gestione della piccola cassa);
- f. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Con riferimento agli aspetti relativi alla selezione e alla gestione dei rapporti con Consulenti, *Partner* e Fornitori, si richiamano espressamente, in quanto applicabili, le regole già illustrate nella Parte Speciale A.

Con riferimento alla gestione della fiscalità aziendale – laddove non già menzionati nella presente Parte Speciale – si rinvia per maggiore dettaglio ai principi indicati nella Parte Speciale H.

CAPITOLO D.5**CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO D.6**FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
CFO/Amministratore e Delegato	Elenco di controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca d'Italia).	A evento
Amministratore Delegato	Indicazione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese.	Annuale
CFO	Relazione su: - eventuali pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a Euro 999,99 specificando i) il soggetto destinatario e ii) il motivo del pagamento in contanti; - pagamenti rilevanti effettuati o ricevuti a favore di o da enti terzi rispetto alla Società con sede legale in paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali.	A evento

PARTE SPECIALE – E –

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

DEFINIZIONI:

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale “E”.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell’organizzazione stessa o del singolo settore, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione della Società.

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

i reati di cui all'art. 25- septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

CAPITOLO E.1**LE FATTISPECIE DI REATO****Le fattispecie dei reati nei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs. 231/2001)**

L'art. 25 septies del Decreto, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile, 2008, n. 81 ("Decreto Sicurezza"), prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma, (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3, C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- la perdita di un senso;*

- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o*
- *della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 dello stesso esige che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio – secondo l'interpretazione giurisprudenziale –, in termini di risparmi di costi o di tempi).

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, PROCURATO INGRESSO ILLECITO DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO E FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001)

L'art. 25-*duodecies* del Decreto richiama al primo comma il reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-*bis*, D. Lgs. 286/1998).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene per i datori di lavoro che:

- occupano irregolarmente più di tre lavoratori irregolari;
- occupano minori in età non lavorativa;
- sfruttano lavoratori di cui all'art. 603 *bis* del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

L'art. 25 *duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017 che ha introdotto il richiamo all'art. 12 (“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”), D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente ai commi di seguito riportati.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, D. Lgs. 286/1998

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998 promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

3-ter. *La pena detentiva è aumentata se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto”.*

Articolo 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà”.

CAPITOLO E.2**ATTIVITÀ SENSIBILI**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

1. Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. Selezione degli appaltatori e subappaltatori;
3. Assunzione del personale.

CAPITOLO E.3**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La Società adotta una politica di impresa di contenimento dei rischi di commissione dei Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari del Modello sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) documenti di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) ogni procedura operativa o organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Testo Unico Sicurezza);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (laddove richiesto) e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (laddove presente);

- 3) definire, con apposito documento, l'organigramma dell'azienda, che stabilisce:
- la denominazione delle unità organizzative e i nomi dei rispettivi responsabili;
 - i rapporti gerarchici e funzionali.
- 4) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli addetti SPP, il medico competente e gli addetti alle emergenze.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, sono previsti dall'art. 18 del Testo Unico Sicurezza e riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Testo Unico Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che accetti detta delega;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipato, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;

- ad elaborare le linee guida, *alert* e indicazioni operative relative alle varie attività aziendali;
- a proporre attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere le capacità e i requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza che sono specificamente indicati dall'art. 32 del Testo Unico Sicurezza e che sono accertati dal Datore di Lavoro prima della nomina attraverso documentazione che ne comprovi il possesso:

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;

- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 del Testo Unico Sicurezza che vengono accertati dal Datore di Lavoro prima di provvedere alla relativa nomina.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;

- partecipa alla “*riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi*”;
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore – come, peraltro, chiaramente indicato dall'art. 20 del Testo Unico Sicurezza – porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza, ove presenti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

* * *

In tema di impiego diretto di cittadini di Paesi terzi,

- a) la Società adotta presidi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- b) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- c) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- d) in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- e) in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società garantisce la verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo.

CAPITOLO E.4**PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a) adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) prevede che alle riunioni ex art. 35 T.U. Sicurezza partecipi o il datore di lavoro o un soggetto appositamente delegato da quest'ultimo (che deve essere diverso dall'RSPP, onde evitare un'indebita sovrapposizione tra i due ruoli);
- c) cura che siano conferite deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro che tengano conto dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta nell'ambito delle attività aziendali. La delega è ammessa a condizione che:
 - i. risulti da atto scritto recante data certa;
 - ii. il delegato la accetti formalmente;
 - iii. il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - iv. attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) fornisce adeguata informazione e formazione ai Dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso gli uffici della Società circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- e) provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure preventive e

protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;

- g) sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;
- h) prevede flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione: ciò viene fatto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, ii) acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in formato "originale", iii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- b) sceglie il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita di titoli di idoneità prescritti dalla legge (tra cui eventualmente anche l'aver adottato un proprio Modello ex D. Lgs. n. 231/2001), ma anche della capacità tecnica e professionale necessaria per il tipo di attività commissionata e in relazione alle concrete modalità di espletamento della stessa;
- c) in fase di selezione (e di successiva contrattualizzazione), garantisce che eventuali scontistiche applicate dall'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- d) fornisce, ai sensi dell'Allegato XVI al Testo Unico Sicurezza, ai predetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- e) nel caso in cui vi siano più appaltatori e subappaltatori, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra costoro, affinché gli stessi elaborino un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori; il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
- f) impedisce l'inizio dei lavori (e ne sospende lo svolgimento, laddove già avviati) laddove si avveda di situazioni di pericolo;
- g) verifica che l'attività affidata agli appaltatori sia correttamente eseguita secondo quanto previsto dal relativo contratto, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico sia con riferimento al rispetto – che deve essere contrattualmente convenuto – delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) negli accordi contrattuali con gli appaltatori, prevede – oltre, ovviamente, alla Clausola 231 – clausole che stabiliscano l'obbligo di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- i) in occasione dello svolgimento dell'attività demandata ad appaltatori, provvede a verificare l'effettivo impiego dei lavoratori indicati nella documentazione fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto.

Nella conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato,

- a) vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino per le attività svolte in favore della Società cittadini di Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:
- b) la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;

- c) l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con almeno tre giorni di preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- d) l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti copia del DURC relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- e) la facoltà da parte della Società di richiedere tutti i documenti occorrenti ad un completo e tempestivo esame della regolarità delle posizioni lavorative;
- f) l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da Paesi extra-UE, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto.

3) Assunzione del personale

La Società verifica il possesso del permesso di soggiorno regolare e controlla periodicamente la rispettiva scadenza nei confronti dei dipendenti appartenenti a Paesi extra UE.

Si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo A.5.3.2. "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", "Selezione, assunzione e gestione del personale".

CAPITOLO E.5**CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO E.6**FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
RSPP	Eventuali infortuni sul luogo di lavoro	Ad evento
	Reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Annuale
Amministrazione del personale	Eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti per violazione delle norme sulla sicurezza	Ad evento
	Elenco nominativo dipendenti residenti in paesi extra UE	Annuale

PARTE SPECIALE – F –**REATI AMBIENTALI**

CAPITOLO F.1**LE FATTISPECIE DI REATO**

Si provvede qui di seguito a fornire un elenco dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25 *undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali").

F.1.1 Fattispecie di cui al Codice Penale

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies*).

F.1.2 Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
- l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- il traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
- la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260 *bis*);
- il superamento dei valori limite di emissione (art. 279).

F.1.3 Fattispecie di cui alla Legge n. 150/1992

- l'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento CE 338/97;
- la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

F.1.4 Fattispecie di cui alla Legge n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

F.1.5 Fattispecie di cui al D. Lgs. n. 202/2007

Infine, sono richiamati anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007).

CAPITOLO F.2**ATTIVITÀ SENSIBILI**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

1. Attività di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in ufficio
2. Attività di gestione e smaltimento dei rifiuti presso i cantieri

CAPITOLO F.3**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La Società è dotata di un sistema di gestione dei rifiuti orientato alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

CAPITOLO F.4**PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

- 1) Attività di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in ufficio
- 2) Attività di gestione e smaltimento dei rifiuti presso i cantieri

La Società:

- a. adotta una gestione dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
- b. definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie rifiuti;
- c. vigila sulla corretta gestione dei rifiuti, anche laddove affidati a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti e, in particolare,
 - i. affida le attività di intermediazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti (ad esempio, toner e apparecchiature elettriche) esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali;
 - ii. nei contratti con queste ultime cura che siano inserite clausole a tutela della Società che prevedano: (a) la garanzia da parte dei fornitori di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, (b) dichiarazioni in merito al rispetto del Modello organizzativo della Società, (c) clausola risolutiva espressa in caso di violazione del Modello Organizzativo della Società, (d) obblighi per i fornitori/appaltatori/subappaltatori di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.
 - iii. tiene un elenco degli appaltatori/sub-appaltatori a cui vengono affidate le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività.

CAPITOLO F.5**CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO F.6**FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile della Sicurezza	Eventuali criticità emerse nei rapporti con gli smaltitori di rifiuti.	Ad evento
Responsabile della Sicurezza	Segnalazioni ricevute in merito a tematiche ambientali (es. segnalazioni di presunte violazioni, ecc.) ovvero di criticità emerse: relazione sui fatti direttamente o indirettamente riconducibili a fattispecie di Reati ambientali.	Ad evento
Acquisti	Elenco dei Fornitori che svolgono l'attività di trasporto e di smaltimento, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) la modalità di assegnazione della fornitura e ii) la descrizione dei criteri di selezione adottati.	Annuale

	MODELLO ORGANIZZATIVO	Rev. 00 del 17/06/2021
		Pag. 139 di 172

PARTE SPECIALE – G –

REATI INFORMATICI

DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

CAPITOLO G.1**LE FATTISPECIE DI REATO****Le fattispecie dei reati informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore**

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati Informatici e ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'art. 24 *bis* e all'art. 25 *nonies*.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie di reato presuppongono, tra l'altro, un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le attività sensibili potenzialmente interessate dalle due tipologie di reato in commento risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi specifici di comportamento, mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l'altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.)

L'art. in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*.

È prevista una pena più severa nei seguenti casi:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una pena ancor più severa qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*.

La pena è più severa se il danno è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Il delitto è integrato sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

L'art. 615 *quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpirli in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, “allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

È prevista una pena più severa:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato è integrato, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUIES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere*

comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”.

La condotta vietata dall'art. 617 quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto “distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”.

La pena è più severa se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”*.

La sanzione è più severa se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata, altresì, nel caso il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto *“mediante le condotte di cui all’art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635 bis.

Il reato è integrato in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l’inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUES C.P.)

Questo reato si configura quando *“il fatto di cui all’art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento”*.

La sanzione è più severa se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 *ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando *“il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato”*.

Questo reato può essere commesso da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171 COMMA 1 LETT. A) BIS E COMMA 3 LEGGE N. 633/1941 “L.A.”)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;

b) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171 BIS L.A.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo

specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171 TER L.A.)

La disposizione in esame tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171 SEPTIES L.A.)

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 *bis* ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (ART. 171 OCTIES L.A.)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'art. definisce inoltre ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

CAPITOLO G.2**ATTIVITÀ SENSIBILI**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

1. Gestione del sistema informatico;
2. Utilizzo di *software* e di banche dati;
3. Attività di comunicazione (pubblicizzazione tramite sito internet, stampa, ecc.).

CAPITOLO G.3**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici e dei Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, non è ammesso:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare in maniera impropria contenuti coperti dal diritto d'autore altrui;
- utilizzare segreti aziendali altrui.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei delitti *de quibus* e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *username* e delle *password* per accedere ai principali sistemi informatici utilizzati;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei server della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

CAPITOLO G.4**PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono essere rispettati i principi comportamentali qui di seguito descritti.

1) Gestione del sistema informatico

- a. È fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- b. è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- c. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- d. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- e. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- f. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- g. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- h. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;

- i. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- j. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- k. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- l. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- m. la Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:
 - i. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
 - ii. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
 - iii. diffidare i Dipendenti dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;
 - iv. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

- v. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- vi. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- vii. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
- viii. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ix. fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
- x. impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- xi. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (cosiddetti "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- xii. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (cosiddetti "P2P", di *files sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della

- rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- xiii. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- xiv. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- xv. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
- xvi. prevedere l'obbligo di segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'utilizzo delle abilitazioni;
- xvii. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- xviii. effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, rielaborare con regolare cadenza i *log* dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

2) Utilizzo di software e di banche dati

- a. La Società effettua periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con gli eventuali fornitori dei relativi *software*;
- b. la Società verifica periodicamente la corrispondenza tra le eventuali banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- c. la Società garantisce l'effettuazione di attività di formazione nei confronti dei dipendenti in relazione all'Attività Sensibile in oggetto, anche al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

3) Attività di comunicazione (pubblicizzazione tramite sito internet, stampa, ecc.)

- a. Per lo svolgimento di attività di comunicazione la Società si avvale di agenzie di primario *standing* e riconosciuta affidabilità;
- b. la Società garantisce la previsione di apposite clausole nei contratti con i quali affida a terzi l'attività di comunicazione (compresa la progettazione di campagne pubblicitarie) finalizzate a stabilire oneri e responsabilità per lo sviluppo di tali attività nel rispetto della proprietà intellettuale altrui;
- c. le campagne pubblicitarie sono sottoposte ad una preliminare verifica di tutti i contenuti utilizzati all'interno delle medesime e al controllo del pagamento di eventuali diritti connessi all'utilizzo di opere coperte dall'altrui diritto d'autore.

CAPITOLO G.5**CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella policy aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.6**FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
IT Manager	Descrizione di criticità evidenziate sui sistemi informatici (ad esempio accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati ecc.). Eventuali criticità rilevate sull'utilizzo delle licenze software.	Annuale

PARTE SPECIALE – H –

REATI TRIBUTARI

CAPITOLO H.1**LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale “I” riguarda i Reati tributari.

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale del Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all'interno dell'art. 25-*quinqüiesdecies*.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista una pena più mite se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di

elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

E' prevista una pena più mite se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

E' prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

E' prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro duecentomila.

In considerazione del fatto che le seguenti fattispecie – introdotte con d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante *“attuazione della direttiva (ue) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale”* – assumono rilevanza ai sensi del novellato art. 25 *quinquiesdecies* del decreto solo *“se commessi nell'ambito di sistemi trasfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”* le stesse non sono state ritenute direttamente rilevanti per la società:

- ***dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000);***
- ***omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000);***
- ***indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000).***

CAPITOLO H.2**ATTIVITÀ SENSIBILI**

In relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale, tenuto conto delle proprie attività, la Società ha individuato le seguenti Attività Sensibili:

- 1) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (gestione della fiscalità aziendale);
- 2) Processi di contabilità e fatturazione.

CAPITOLO H.3**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a tutte le procedure e ai principi direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati tributari, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate, da un lato, alla gestione della contabilità, della fatturazione, della redazione del bilancio e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e, dall'altro lato, alla gestione della fiscalità (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi);
4. tenere un comportamento con l'Amministrazione finanziaria (anche in caso di accertamenti, verifiche o contenziosi) improntato ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e professionalità;
5. rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale.

CAPITOLO H.4**PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

La Società si uniforma inoltre ai seguenti principi:

1) Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (gestione della fiscalità aziendale)

a. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società garantisce che:

- vi sia segregazione dei ruoli tra i soggetti che predispongono le dichiarazioni fiscali e i soggetti deputati ai relativi controlli;
- tutti i flussi informativi intercorrenti tra la Società e i consulenti fiscali in relazione all'attività in oggetto siano adeguatamente tracciati;
- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento.

b. La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione fiscale. In particolare, la Società si impegna a garantire che:

- siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;
- qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

2) Processi di contabilità e fatturazione

- a. Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure formalizzate idonee ad assicurare che tutti i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:
- rispettino il divieto di (i) emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni inesistenti, (ii) emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali, (iii) emettere o utilizzare fatture o altri documenti contabili che indichino soggetti diversi da quelli tra cui è effettivamente intercorso il rapporto sotteso (iv) effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività mai ricevute;
 - custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.
- b. La Società si impegna, altresì, a garantire – anche tramite appositi sistemi informatici – l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione dei dati nelle dichiarazioni tributarie, con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
- tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili (anche a livello consolidato);
 - controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.
- c. La Società si impegna a garantire che in caso di operazioni su *asset* o altre attività (ad esempio, alienazioni di beni propri o altrui) venga effettuata una valutazione dell'identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci e amministratori).

Con riferimento agli aspetti relativi alla selezione e alla gestione dei rapporti con Consulenti (in materia fiscale), si richiamano espressamente, in quanto applicabili, le regole già illustrate nella Parte Speciale A.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla contabilità e alla fatturazione, si rinvia, per quanto applicabili, ai principi previsti dalla Parte Speciale B.

CAPITOLO H.5**VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, rientra a tal fine nelle competenze dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei presidi di controllo per la prevenzione dei Reati tributari;
- proporre eventuali modifiche delle Aree di Rischio e dei relativi presidi;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo.

CAPITOLO H.6**FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Funzione	Oggetto	Periodicità
CFO	Controlli effettuati sui processi di fatturazione nel periodo di riferimento e segnalazione di eventuali criticità rilevate. Controlli effettuati sulla tenuta della contabilità.	Annuale
	Informativa (con allegata documentazione di supporto) in merito ad eventuali comunicazioni ricevute dall'amministrazione finanziaria in merito ad attività di verifica da parte di questa (ad esempio, Questionari dell'Agenzia delle Entrate).	Ad evento